



N. 2318-A

Relazione orale
Relatori CATALFO e RAMPI

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 7^a E 11^a RIUNITE

**(7^a - ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(11^a - LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 10 maggio 2022

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

presentato dal Ministro della cultura

e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2021

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	10
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalle Commissioni riunite	»	12

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PARRINI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

30 novembre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 1:

– si rileva l'opportunità di riconsiderare il riferimento alle norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dal momento che non risulta che tali decreti siano stati adottati;

– si segnala che le disposizioni della richiamata raccomandazione 2006/962/CE relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente risultano superate da quelle contenute nella raccomandazione del 22 maggio 2018, (2018/C 189/01), relativa alla medesima materia. Si valuta pertanto l'opportunità di sostituire il riferimento alla raccomandazione 2006/962/CE con quello alla raccomandazione del 22 maggio 2018, (2018/C 189/01);

– con riferimento alla disposizione che rinvia al comma 6 dell'articolo 2 della legge n.175 del 2017 per l'esercizio della delega prevista all'articolo 1 del disegno di legge in esame, si segnala che tale norma dispone in ordine all'invarianza finanziaria della disciplina legislativa delegata e che pertanto potrebbe essere già assorbita da quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 parere contrario in quanto recano disposizioni di delega prive di principi e criteri direttivi;

– sull'emendamento 4.0.1 parere non ostativo, segnalando, al comma 3, l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale per la determinazione della composizione e delle modalità di fun-

zionamento del Tavolo permanente per lo spettacolo. Sarebbe altresì opportuno prevedere, al comma 4, l'integrazione della composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti;

– sull'emendamento 4.0.11 parere non ostativo, a condizione che la disposizione con la quale si attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia a tali enti;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

su ulteriori emendamenti

12 aprile 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti 3.1 (testo 2), 4.0.2 (testo 2) e 4.0.11 (testo 2) riferiti al disegno di legge, esprime parere non ostativo.

26 aprile 2022

La Commissione, esaminate le riformulazioni 1.4 (testo 2), 1.6 (testo 2), 3.1 (testo 3), 4.1 (testo 2), 4.0.2 (testo 3) e 4.0.13 (testo 2), riferite al disegno di legge, esprime parere non ostativo.

27 aprile 2022

La Commissione, esaminate le riformulazioni 1.2 (testo 2) e 1.0.8 (testo 2), riferite al disegno di legge, esprime parere non ostativo.

3 maggio 2022

La Commissione, esaminata la riformulazione 1.6 (testo 3), riferita al disegno di legge, esprime parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: MANCA)

9 febbraio 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:

– in relazione all'articolo 1, viene evidenziato come la materia trattata risulti estremamente complessa, concernendo il coordinamento e il riordino, tenuto conto di molteplici criteri direttivi, delle numerose disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di spettacolo, nonché il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico dei lavoratori dello spettacolo; viene quindi ribadita la conformità della previsione di cui al comma 3 dell'articolo 1 all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

– in relazione all'articolo 2, viene evidenziato come il registro nazionale dei professionisti dello spettacolo ivi previsto si sostanzia in un elenco con funzione meramente ricognitiva dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), avente la finalità di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo; si osserva inoltre che la definizione delle modalità per l'iscrizione nel registro suddetto, rimesse dal comma 2 a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, influirà sulla gestione del registro. Con specifico riguardo al comma 5, recante la clausola di neutralità, atteso che le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sono state individuate in quelle impegnate nella gestione dell'Osservatorio dello spettacolo, viene precisato che il personale assegnato all'Osservatorio curerà, fra le altre cose, anche il registro in parola. Si rappresenta quindi che le risorse destinate annualmente al sostegno del suddetto Osservatorio sono determinate dal Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo, e che tali risorse, in ragione delle funzioni attribuite, potranno essere implementate rispetto all'attuale dotazione finanziaria del capitolo: i capitoli del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) vengono infatti alimentati successivamente al riparto annuale da parte del Ministro (che avviene di solito a febbraio) nonché con apposito e successivo decreto di variazione delle risorse sui capitoli di spesa. A tale proposito, viene riportato che, in ragione dell'incremento pari a 20 milioni di euro disposto

dalla legge di bilancio 2022, la dotazione complessiva del FUS per l'anno 2022 è pari a 420 milioni, mentre nel 2021 era invece pari a 400 milioni e nel 2019 a 348 milioni;

– in relazione all'articolo 3, viene evidenziato che la disposizione reca una mera specificazione di funzioni di carattere generale già declinate all'articolo 5, comma 1, della legge n. 163 del 1985; inoltre, per quanto riguarda le risorse destinate all'Osservatorio dello spettacolo per l'anno 2022, si conferma la capacità di fronteggiare l'implementazione delle nuove funzioni e attività da parte dell'Osservatorio con le risorse già a disposizione;

– in relazione all'articolo 4, viene osservato che il costo per infrastrutture informatiche, stimato in 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, è volto a garantire l'attivazione e successiva gestione, nell'ambito del portale già esistente, di specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo: non si dovrà pertanto procedere alla realizzazione di una nuova piattaforma; si precisa inoltre che l'attuazione della disposizione in questione non arreca pregiudizi alla realizzazione di interventi a valere sulle disponibilità di parte corrente del FUS (capitolo 6622 PG 4) già programmati a legislazione vigente, né effetti negativi in termini organizzativi e finanziari: in particolare, il piano gestionale indicato ha attualmente una capienza di 34,5 milioni di euro, in aumento di 2 milioni di euro rispetto ai 32,5 milioni di euro del 2021, ed è destinato ad alimentare integralmente tutti i capitoli FUS. Pertanto, si ribadisce che l'attivazione e successiva gestione, nell'ambito del portale già esistente, di specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo prevista dall'articolo 4 trova sicura copertura sul capitolo 6622 PG 4,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

(Estensore: MISIANI)

15 febbraio 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.9, 1.10, 1.14, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 4.0.8 e 4.0.12.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 01.1, 01.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.7, 2.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.1, 3.0.1, 4.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11, sulle quali l'esame resta sospeso.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: MANCA)

16 febbraio 2022

La Commissione, a rettifica del parere reso nella seduta del 15 febbraio, dispone l'accantonamento della proposta 1.6.

23 marzo 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.0.7, 2.1 e 4.0.4.

Sull'emendamento 3.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, al comma 5, in fine, del seguente periodo: « Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. », nonché alla sostituzione del comma 7 con il seguente: « 7. L'Osservatorio può avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 *pro capite*, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati. Può stipulare convenzioni con le università, ai fini dello svolgimento di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea ».

Sull'emendamento 4.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente: « Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Art. 4-ter.

(Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali)

1. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole: 'euro 100', sono sostituite dalle seguenti: 'euro 120'.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura” ».

Sull'emendamento 4.0.11, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente: «Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 4-bis.

(Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali)

1. Al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. Si applicano le linee guida di cui all'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” ».

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 01.1, 1.3, 2.0.1 e 3.0.1.

L'esame resta sospeso sulle proposte 01.2, 1.4, 1.6, 1.0.2, 1.0.3, 2.0.2, 2.0.3, 4.1, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10.

21 aprile 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.2, 1, 4, 1.6, 1.0.2, 1.0.3, 2.0.2, 2.0.3, 4.1, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10.

A rettifica del parere reso lo scorso 23 marzo, sull'emendamento 4.0.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente:

«Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Art. 4-ter.

(Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali)

1. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole: 'euro 100', sono sostituite dalle seguenti: 'euro 120'.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo par-

zionalmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura" ».

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.6 (testo 2) e 4.1 (testo 2).

27 aprile 2022

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.2 (testo 2), 3.1 (testo 3) e 4.02 (testo 3).

Sull'emendamento 1.4 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera *b*).

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.8 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2).

su ulteriori emendamenti

(Estensore: PESCO)

27 aprile 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati 1.0.8 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2), riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: MANCA)

3 maggio 2022

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.6 (testo 3) riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato GARIGLIO)

21 dicembre 2021

La Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge e rilevato che:

– il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di « organizzazione delle attività culturali » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004) ha ricondotto le misure di sostegno allo spettacolo; con riferimento alla delega per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, comma 1, assume anche rilievo la materia di esclusiva competenza statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione), competenza alla quale la Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 2011) ha appunto ricondotto la disciplina delle fondazioni; per quanto concerne il registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 2 assume rilievo la competenza concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma); con riferimento a tale competenza occorre però richiamare che la giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 98 del 2013) ha affermato il principio che « la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato »; con riferimento infine alle norme previdenziali di cui all'articolo 4 assume rilievo la competenza esclusiva statale in materia di « previdenza sociale » (articolo 117, secondo comma, lettera o));

– a fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza unificata è prevista ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui all'articolo 1, commi 1 (riordino delle disposizioni di legge in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e di spettacolo) e 2 (revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore); il parere in sede di Conferenza Stato-regioni è poi previsto all'articolo 2, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della cultura chiamato a disciplinare i

requisiti e le modalità per l'iscrizione al registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo;

– sul provvedimento è pervenuto il 4 agosto 2021 il parere della Conferenza Stato-regioni; il parere fa sue le proposte di modifica e di integrazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome; tra queste si segnala, in particolare, la proposta che i beneficiari delle misure di sostegno al reddito nel settore dello spettacolo contattino i servizi per l'impiego regionale in modo da garantire il necessario contributo delle regioni; la Conferenza propone anche che la questione degli ammortizzatori sociali dei lavoratori dello spettacolo sia affrontata nell'ambito della più generale riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di pervenire a una disciplina unitaria per tutte le categorie caratterizzate da saltuarietà (oltre ai lavoratori dello spettacolo, ad esempio i lavoratori stagionali e part-time);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito ad approfondire le proposte di modifica e integrazione del testo pervenute dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome richiamate in premessa.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole da: « e dalla Convenzione Unesco » fino a: « legge 19 febbraio 2007, n. 19 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)) »;

b) dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis)* promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di dif-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli stru-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

fusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;

c-quater) riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle efficaci;

c-quinquies) riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;

c-septies) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;

c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quale forma universale di espressione e comunicazione ».

Art. 2.

(Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

menti di sostegno in favore dei lavoratori del settore)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 2, esclusa la lettera b), numero 5), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017 e secondo il procedi-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **nove mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a **promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01). Tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, il Governo esercita la delega** secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mento **e alle condizioni** di cui al medesimo articolo 2, commi 5, 6 e 7.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

commi 2, escluso il **numero 5)** della **lettera b)**, 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017, secondo il procedimento di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7.

2. Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo il seguente principio e criterio direttivo: revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:

a) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;

b) l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del *curriculum* dei partecipanti.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il proce-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

b) riconoscimento di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;

c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;

d) previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 5, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;

b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo (SET) in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno fondati su:

1) limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

mento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità **e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente**, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, **nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera *b*) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.** Il decreto legislativo è adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, **nonché** nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, **anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative**, fondati su:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

***b*) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 6;**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) incompatibilità con sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;

c) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;

d) previsione di meccanismi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche ai fini dell'invarianza della spesa.

3. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

c) incompatibilità con **eventuali** sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;

d) *identica*;

e) **determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.**

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 5 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

(*Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo*)

1. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1.

3. Il registro è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 3.

(*Riconoscimento dei Live club*)

1. Al fine di valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui questa forma d'arte performativa si realizza, i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, recano disposizioni per il riconoscimento dei *Live club* quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, e per il sostegno delle medesime attività.

Art. 4.

(*Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali di cui al citato articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. *Identico.*

5. Al registro di cui al comma 1 possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attività extracurricolari deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

6. *Identico.*

Art. 5.

(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)

1. È riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato « agente », quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli, come disciplinata dal presente articolo.

2. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso;

c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale;

e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse del mandante o preponente.

3. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000.

4. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.

5. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 4.

6. Il registro è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

(*Osservatorio dello spettacolo*)

1. All'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) promuovere il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo »;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« L'osservatorio può stipulare convenzioni con le università, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea ».

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 6.

(*Osservatorio dello spettacolo*)

1. **Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità, è istituito presso il Ministero della cultura l'Osservatorio dello spettacolo.**

2. **L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale:**

a) **i dati aggiornati e le notizie relativi all'andamento delle attività di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche;**

b) **gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e all'incentivazione dello spettacolo;**

c) **informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria, per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonché informazioni sui datori di lavoro o i pre-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

statori di servizi che assumono tali lavoratori e professionisti;

d) informazioni concernenti le procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all'estero, anche con riferimento alle aree pubbliche attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

e) informazioni riguardanti l'andamento del mercato del lavoro e le relative evoluzioni, con particolare riferimento all'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali.

3. L'Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali. L'Osservatorio promuove altresì il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.

4. L'Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle fonti di dati.

5. Presso l'Osservatorio è istituita una Commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 4. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono de-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

finite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro quaranta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 e di tenuta del registro di cui al comma 5, le modalità operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, nonché la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione tecnica di cui al comma 5.

7. L'Osservatorio può avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 *pro capite*, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati. L'Osservatorio può altresì stipulare convenzioni con le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun modo essere impiegati in sostituzione di posizioni professionali.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

8. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e per le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

9. È abrogato l'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 7.

(Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività, è istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, di seguito denominato « Sistema nazionale », del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo, di cui all'articolo 6, e gli osservatori regionali dello spettacolo, di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti:

a) le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza;

b) le modalità, gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, nonché per la raccolta, la va-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

lutazione e l'analisi dei relativi dati, anche a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;

c) le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero della cultura, tramite l'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine della successiva trasmissione alle Camere, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Osservatori regionali dello spettacolo)

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In particolare, le regioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attiva specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) promuovono l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;

b) verificano, anche attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo;

c) promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attività dello spettacolo dal vivo.

Art. 9.

(Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attiva specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo **pensione** lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.

2. Tra i servizi di informazione e comunicazione di cui al comma 1, l'INPS, tramite il proprio portale, attiva, in forma telematica, un canale di accesso dedicato denominato « Sportello unico per lo spet-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

tacolo», anche al fine di semplificare l'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 10.

(Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo)

1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia di COVID-19.

2. Il Tavolo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro;

b) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative concernenti i lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle prestazioni;

c) il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

4. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

(Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali)

1. Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è elevato a 120 euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 12.

(Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali)

1. Al fine di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. Si applicano le linee guida di cui all’accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 13.

(Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo)

1. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell'equilibrio di genere.

2. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati.

